

19 DIC. 2022



ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTLAB" APS

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2022

Il giorno 16 dicembre '22 alle ore 19.00, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione Culturale ARTLAB in seconda convocazione, presso la sede operativa di ARTLAB in via Trieste 6/C, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

• APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ARTLAB

L'adeguamento dello Statuto è necessario per osservare le prescrizioni del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE – RUNTS VENETO che ha rilevato un disallineamento del nostro attuale statuto dalle norme del Codice del Terzo Settore.

Alla riunione sono presenti, personalmente o per delega, n. 20 soci.

Presiede l'assemblea il sig. La Torre Raffaele, Presidente di ARTLAB, giusto quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Il Presidente nomina segretario dell'assemblea il sig. Guadagnini Gianmarco.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'assemblea atta a deliberare ai sensi dell'art. 12 dello statuto di ARTLAB in vigore, passa ad esaminare il NUOVO STATUTO ARTLAB, articolo per articolo, prima di dar luogo alla votazione.

Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Alle ore 19.30 l'assemblea è sciolta.

Villafranca di Verona, 16 dicembre 2022

Il Presidente

Raffaele La Torre

Il Segretario

Gianmarco Guadagnini

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1
Atti privati serie 3ª - N. 4429
Liquidati € 72,16
Settantadue/16
Addì (data del timbro a calendario) p. IL DIRETTORE

19 DIC. 2022

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

Statuto dell' Associazione Culturale "ARTLAB" APS

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 L'Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTLAB", già costituita in data 17 agosto 2015, adotta il presente Statuto redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale ed in conseguenza alla sua iscrizione ad un albo esistente per la Associazioni di Promozione Sociale l'acronimo "APS" è parte integrante della denominazione sociale dell'associazione.

Art.2 L'Associazione ha sede legale in Villafranca di Verona via Trento 31 e ha durata a tempo indeterminato. Un eventuale cambio della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non costituisce variazione allo Statuto ma sarà comunicato agli enti competenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di diverse sedi operative dell'Associazione sia in Italia che all'estero.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi di interesse Generale della Associazione.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.L. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



Giuseppe Pizzini

Giuseppe

Raffaella Santoro

L'associazione inoltre opererà per:

- a) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche, artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- b) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- c) promuovere lo sviluppo della personalità e del gusto artistico dei soci attraverso la pratica e la diffusione della cultura e delle arti nelle sue varie forme della musica, della pittura, della scultura, della storia dell'arte, della letteratura, del teatro, della danza e del ballo, della coreografia, delle arti figurative in genere, della fotografia e della cinematografia, e comunque di ogni e qualsiasi forma artistica ed artigianale compreso le arti minori, anche con tecniche che utilizzano strumenti informatici e multimediali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: realizzazione di mostre, saggi, eventi artistici ed artigianali, eventi promozionali, meeting, convegni, seminari, corsi di formazione e preparazione culturale artistica ed artigianale, iniziative editoriali, incisioni audio-video discografiche nonché la predisposizione di centri di documentazione attraverso l'acquisto di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale per i soci; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche quali ad esempio: giochi da tavolo, di società, di scacchi ecc. e relativi tornei.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitare, in via principale, attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Giuseppe Micheli

Antonio

Raffaella

L'Associazione per l'esercizio delle proprie attività potrà assumere dipendenti e collaboratori e stipulare contratti anche con i propri soci oltre che con professionisti, artisti ed artigiani secondo le norme di legge in vigore.

L'Associazione potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale, stipulare contratti, accordi e convenzioni con aziende, scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, Enti e strutture pubbliche, privati, associazioni, fondazioni e consorzi sia in Italia che all'estero.

Per meglio raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

Soci

Art. 5 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di



Giuseppe Bradighin
Antonio
Deffele

età, in regola con il pagamento delle quote associative e che sono iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
- c) Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- d) esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Agente
Elezioni

Giancarlo Braduini

Raffaella Rastan

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, decorso un mese dalla relativa scadenza;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. La radiazione per morosità interviene automaticamente, decorso il termine stabilito, senza decisione del Consiglio Direttivo. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, versando le relative quote morose.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai Probiviri se eletti o al Collegio dei Sindaci che nella occasione assumono i compiti propri del Collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (o la Presidenza);
- il Collegio dei Sindaci (se eletto, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D. Lgs.117/2017)
- il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Giuseppe Indign

Raffaella Lestari

Art. 12 L'Assemblea dei Soci, composta da tutti gli associati, può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

1. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
2. elegge e revoca il Collegio dei Sindaci e i Revisori dei Conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri, quando previsti;
3. approva il bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo;
4. approva il bilancio sociale, quando previsto;
5. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria:

1. delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
2. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



Francesco Ladugini

Roberto Rattini

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario, oppure ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo



Lyndy

Lyndy

Lyndy

libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci e resta in carica per quattro anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro consigliere delegato dal Presidente stesso. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti che non può essere comunque inferiore a tre persone. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza con le stesse regole previste per le riunioni dell'Assemblea di cui all'art. 15 sopra.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;

Leggenda

Giuseppe

Raffaele

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi di personale retribuito regolarmente assunto giusto quanto previsto all'art. 4 del presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Collegio Sindacale (se eletto). Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un presidente.

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri (se eletto):

- a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Giuseppe Giordano

Roberto Luteri

b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci.

e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- inoltre, da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.



Gradignin
Liamone
Reffete Roton

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo settembre di ogni anno al trentuno agosto dell'anno successivo e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trentuno dicembre successivo alla chiusura dell'anno sociale e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Nel caso i decreti di attuazione della Riforma del Terzo Settore prevedano l'obbligo dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare si adotterà il periodo primo gennaio - trentuno dicembre di ogni anno con approvazione del bilancio entro il trenta aprile dell'anno successivo.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 28 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

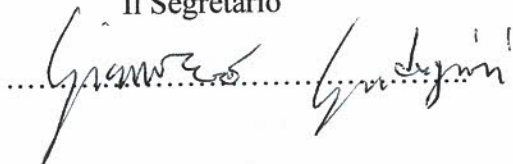


Indirizzo
Giancarlo
Reflex

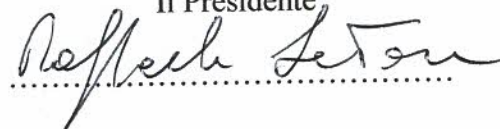
Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare al Decreto 117/2017 e, per quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e ai principi dell'Ordinamento Giuridico.

Il Segretario


.....

Il Presidente


.....

